

## Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

### ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

### Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025

Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152

## IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone che sia il Comitato nazionale dell'Albo a definire i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 riguardante i requisiti del responsabile tecnico e, in particolare l'articolo 2, comma 5, concernente la dispensa dalle verifiche d'idoneità del responsabile tecnico; Vista la propria deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 che modifica la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 che modifica da ultimo la deliberazione n. 6 del 30 maggio 21017 in merito ai requisiti del responsabile tecnico;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 che ha introdotto il comma 16-bis all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 stabilendo testualmente che "Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica

il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

Ravvisata, pertanto, la necessità di ridefinire ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. 120/2014 i requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa nei termini indicati dall'art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006;

**Ritenuto** inoltre, di dover unificare i settori di attività relativi al trasporto di rifiuti previsti nei requisiti minimi del responsabile tecnico di cui all'allegato A della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 con quanto previsto all'art. 2 nella deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023;

### **DELIBERA**

### Articolo 1

(Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)

- 1. I commi 5 e 5*ter* dell'art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, come modificati dalle deliberazioni n. 7 del 16 novembre 2022 e n. 4 del 26 luglio 2023, in attuazione del disposto di cui all'art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006 sono così sostituiti:
- a) 5: "E' dispensato dalle verifiche di idoneità, di cui all' art. 13 del D.M. 120/2014, il legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l'impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto). La Sezione regionale/provinciale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura."
- b) 5ter: 'Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all'allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell'Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all'allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all'allegato G.
- 2. Nell'allegato A alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 laddove vengono definiti i requisiti minimi dei responsabili tecnici delle categorie 1,4,5 la dicitura in legenda "aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi" viene sostituita da "aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti".
- 3. Gli allegati A, B, C, D, aggiunti agli allegati della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 dalla deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 e sostituiti dagli allegati A, B, C, D della deliberazione n. 4 del 26 luglio 2023 sono sostituiti integralmente dagli allegati E, F, G alla presente deliberazione.

### Articolo 2

(Entrata in vigore)

**1.** La presente deliberazione entra in vigore il 1° aprile 2025.

IL SEGRETARIO Cecilia Gigli IL PRESIDENTE Ing. Daniele Gizzi

**ALLEGATO "E"** 

Il richiedente

Marca da bollo

Luogo e data

# Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE/PROVINCIALEPRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI
••••••
Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art 212 comma 16 bis del D. lgs 3 aprile 2006, n.152
II/La sottoscritto/a
nato/a ailil
e residente a
in
codice fiscale recapito telefonico
PEC
Legale rappresentante dell'impresa
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali n.
Ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5, dell'articolo 2, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 della deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 in attuazione del disposto di cui all'art 212, comma 16 bis, del D.lgs n. 152/06.
CHIEDE
di essere dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico come previsto dall'articolo 212 comma 16 bis del D.lgs n. 152/06 relativamente al settore de attività

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DALL'ART. 212, COMMA 16 BIS. DEL D. LGS N. 152/06

### Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del..... dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali,

**Visto** l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

garantire il necessario aggiornamento;
Visto l'art. 212, comma 16 bis, del D. lgs n. 152/06 e la deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 riguardante i requisiti per
dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa per lo specifico settore di attività;
Vista la domanda di dispensa presentata in data;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della in data con la quale è stata accolta la domanda
di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico relativamente al settore di
attività

### DISPONE

Art. 1 (dispensa)

### 

è dispensato dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dall'art. 212 comma 16-bis del D.lgs. n. 152/06 relativamente al settore di attività......

La cessazione, per qualunque motivo, del ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa.

### Art. 2

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale

Luogo, Data

Il Segretario - XXXXXXXX -

Il Presidente - YYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) (imposta di bollo assolta virtualmente con autorizzazione .......)

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA DISPENSA DALLE VERIFICHE DI IDONEITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO COME PREVISTO DAL COMMA 16 BIS, DELL'ART. 212, DEL D. LGS N. 152/06

### Il Presidente della Sezione regionale/provinciale del..... dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali,

**Visto** l'articolo 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento;

Visto l'art. 212, comma 16 bis, del D.lgs n. 152/06 e la deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 riguardante i requisiti per
dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa per lo specifico settore di attività;
Vista la domanda di dispensa presentata in data registrata al numero di prot;
Vista la deliberazione della Sezione regionale della in data con la quale è stata rigettata la suddetta
domanda in quanto
DISPONE
Art 1

Cognome		
- C	PEC	
legale rappresentante dell'impresa.	C.F	

(diniego)

Il rigetto, per i motivi indicati nelle premesse, della domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell'art. 212, comma 16 -bis, del D.lgs n. 152/06 relativamente al settore di attività

.....

#### Art. 2

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali, via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA o, in alternativa, entro 60 giorni, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Luogo, Data

Il Segretario - XXXXXXXX -

Il Presidente - YYYYYYYYY -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39) (imposta di bollo assolta virtualmente con autorizzazione .......)